Sentenza n. 253 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Roberto	**ANGIONI**	Giudice relatore
Elisa	**BORELLI**	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32844** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto **n. 85464** dell'agente contabile ALBERTONI Maurizia, cassiere dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Vicenza per l'esercizio 2021 (01/01/2021 – 24/01/2021), depositato in data 11 maggio 2021.

Vista la relazione **n. 178/2026** dell'11 maggio 2026 del magistrato istruttore del conto;

Vista la documentazione depositata agli atti del giudizio da parte dell'agente contabile in data 21 luglio 2026;

Esaminati gli atti di causa;

Udito nella pubblica udienza del 16 settembre 2026 - celebrata con l'assistenza del funzionario Marco Greggio e data per letta la relazione del

giudice relatore, Cons. Roberto Angioni - il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Garlisi,

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Con relazione **n. 178/2026** dell'11 maggio 2026 il magistrato istruttore del conto **n. 85464** dell'agente contabile ALBERTONI Maurizia, cassiere dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Vicenza per l'esercizio 2021 (01/01/2021 – 24/01/2021), depositato in data 11 maggio 2021, dopo aver riassunto gli esiti dell'attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:

a) il conto in esame - avente ad oggetto i bollettari relativi alla riscossione delle entrate di pertinenza dei servizi di pubblicità immobiliare (reso unitamente al conto di cassa, al quale è stato attribuito il n. 70572 ed oggetto di separato giudizio) - espone le rimanenze iniziali dei bollettari (n. 9 assegni), corrispondenti alle rimanenze finali dell'esercizio precedente di cui al conto n. 85461, mentre non si registrano movimentazioni nel corso della gestione. Conseguentemente le medesime quantità risultano riportate nella gestione successiva, per la quale, con riferimento al periodo 25/01/2021 – 31/12/2021, è stato depositato il conto n. 75910, reso da diverso agente contabile;

b) il conto è redatto in conformità al modello 21/a e riporta i contenuti richiesti dall'art. 621 reg. cont. St.

c) non è stata depositata la relazione dell'organo interno ex art.139, comma 2, c.g.c.;

d) per quanto sottoscritto dall'agente e dal Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, e nonostante sia stata allegata la nota di

trasmissione del visto di regolarità amministrativo-contabile della medesima Ragioneria territoriale - che attesta, mediante sottoscrizione digitale del Direttore della RTS, il superamento con esito positivo del controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 623 del R.D. 23/05/1924, n. 827 – non risulta, tuttavia, che al conto sia stato apposto il visto di parifica ai sensi dell'art.16 *del D.Lgs. 123/2011 dal Direttore della Direzione Regionale delle Entrate"* (come da formula apposta in calce al conto), e, prima ancora, ai sensi dell'art. 622 reg. cont. St., secondo cui "*I conti giudiziali degli agenti della riscossione di ogni provincia o compartimento, singolarmente parificati dagli uffici provinciali ai quali furono presentati, vengono da questi trasmessi alle competenti ragionerie centrali con elenchi distinti per i vari rami di servizio, corredati con i relativi documenti"*.

Peraltro, analoga irregolarità era stata rilevata in relazione alla medesima tipologia di conto per l'esercizio 2018 e il Collegio – osservato che l'assenza della sottoscrizione digitale ai fini della parifica era dipesa da erronee modalità di trasmissione del conto in formato digitale alla RTS, - aveva ritenuto di poter superare la criticità (Sent. n. 357/2025).

2. Tanto considerato, il magistrato istruttore riteneva di sottoporre il conto alla valutazione del Collegio, anche ai sensi dell'art.147, comma 3c.g.c. trattandosi di ultima gestione del contabile.

3. All'udienza odierna, condivise le valutazioni della relazione istruttoria, il Pubblico Ministero concludeva per la dichiarazione di regolarità del conto e per l'ammissione a discarico dell'agente contabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Alla luce dei chiarimenti forniti dall'agente e dall'Amministrazione nel corso del giudizio, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per dichiarare la regolarità del conto e ammettere a discarico l'agente.

Emergendo, infatti, la regolarità sostanziale del conto, deve qui ribadirsi, come già affermato con le sentenze n.361/2025 n.357/2025 di questa Sezione, che l'avvenuta parificazione, pur non risultante dal conto e dalla documentazione depositata dalla RTS, può ritenersi utilmente attestata anche dalla sottoscrizione digitale del Direttore della RTS, attestante il superamento con esito positivo del controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 623 del R.D. 23/05/1924, n. 827.

5. Quanto all'omesso deposito presso la Sezione della relazione prevista dall'art. 139, comma 2, c.g.c., sulla cui natura e contenuti questa Sezione ha più volte avuto modo di pronunciarsi, escludendo che integri una condizione di procedibilità dell'esame del conto (come, invece, la parificazione), tuttavia rimarcandone l'obbligatorietà (e la correlativa responsabilità in caso di omissione), trattandosi di adempimento estraneo alla gestione dell'agente contabile e successivo alla presentazione del conto, non può venire in rilievo ai fini della valutazione della regolarità dello stesso.

6. Relativamente alle spese di giudizio, in considerazione della natura del procedimento e dell'assenza di ammanchi, non è luogo a provvedere sulle stesse.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al **n. 32844** del registro di Segreteria

dichiara regolare il conto **n. 85464** dell'agente contabile ALBERTONI Maurizia, cassiere dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Vicenza per l'esercizio 2021 (01/01/2021 – 24/01/2021), depositato in data 11 maggio 2021, e ammette a discarico l'agente.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 16 settembre 2026.

Il Giudice relatore	Il Presidente
Roberto Angioni	Marta Tonolo
(firmato digitalmente)	*(firmato digitalmente)*

Depositata in Segreteria, il 21/09/2026

Il Funzionario preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo